

Avviso pubblico per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone con disabilità

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario,
Politiche per la ricostruzione
Assessorato Politiche Sociali e Welfare
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
in co-programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale
Attuazione del Programma Regionale della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo plus
Priorità 3 "Inclusione sociale" – Obiettivo specifico ESO 4.11

**Nota metodologica per l'adozione di somme forfettarie nel quadro delle opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo plus
di cui all'art. 53.1 (c) regolamento UE 2021/1060**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- D.M. 10 aprile 2013 "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo",
- "Contratto di 2° livello regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali del Lazio 2013-2015";
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), Articolo 1, commi 960, 962 e 963, concernenti il regime IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi;
- Determina Dirigenziale n. G04216 del 05/04/2019 approvazione nota metodologica di determinazione delle Unità di Costo Standard (UCS), conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) per gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità;
- Determina Dirigenziale n. G06095 del 15/05/2022 aggiornamento della nota metodologica di determinazione delle Unità di Costo Standard (UCS), nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 per gli interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio;
- Guida al Programma Erasmus+ 2024 Versione 1 del 28/11/2023.

2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

Il presente atto a supporto dell'avviso "Avviso pubblico per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone con disabilità", d'ora in avanti "Avviso" assume a riferimento la metodologia di adozione di somme forfettarie da applicare all'attività di pacchetti vacanza per persone con disabilità, finanziati nell'ambito della Regione Lazio PR FSE+ 2021-2027.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE+ risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021/2027 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 53 paragrafo 1 let. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 "Forme di sovvenzioni".

Come noto, l'adozione della somma forfettaria, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 paragrafo 3 lettera a), la metodologia utilizzata per il calcolo della somma forfettaria è basata su:

- let. a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su: ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- let. c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- let. e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

L'AdG ha deciso di utilizzare le somme forfettarie al fine di stabilire i costi che sono rimborsati ai beneficiari per l'attività di soggiorni di socializzazione e di riabilitazione organizzati per le persone maggiorenni in condizione di disabilità tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

Al fine della determinazione della somma forfettaria si è proceduto all'individuazione delle diverse componenti di costo che caratterizzano gli interventi di cui all'avviso pubblico per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone con disabilità, che vengono qui riepilogate:

1. **costo degli operatori** che svolgono la funzione di accompagnamento dei ragazzi con disabilità per il percorso di soggiorni di socializzazione e di riabilitazione previsto dall'avviso;
2. **costo di vitto e alloggio** per i ragazzi con disabilità destinatari degli interventi e per gli accompagnatori durante tutto il periodo di svolgimento del percorso del soggiorno di socializzazione e di riabilitazione;
3. **spese generali** legate all'organizzazione delle attività e all'erogazione indiretta dei servizi offerti.

I suddetti costi sono stati così determinati:

1. **costo degli operatori che svolgono la funzione di accompagnamento dei ragazzi con disabilità per il percorso di soggiorni di socializzazione e di riabilitazione previsto dall'avviso;**

La metodologia adottata consta per la determinazione di questa componente di costo è stata determinata attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una analisi storica dei costi.

A tal fine l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Lazio ha già determinato tale componente di costo, come esplicitato nella Determina Dirigenziale n. G06095 del 17/05/2022 di approvazione della nota metodologica di determinazione delle Unità di Costo Standard (UCS), conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) per gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità.

In particolare ai fini del calcolo sono stati considerati i costi che sono stati rimborsati negli ultimi anni agli istituti scolastici da parte delle Province della Regione Lazio (in particolare della Provincia di Roma) per interventi di AEC per i quali era previsto il rimborso unicamente della figura di assistente specialistico, senza ricomprendere altre componenti di costo. Tale scelta è giustificata dal fatto che la tipologia di operatori coinvolti nel percorso previsto dal presente avviso è il medesimo di quello previsto dall'avviso AEC trattandosi delle stesse professionalità coinvolte di Assistente Specialistico, che rappresenta la figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dei ragazzi in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.

Nella nota si evidenzia e qui si richiama come, in considerazione del fatto che per gli anni scolastici precedenti l'attività di AEC è stata gestita da parte delle Province della Regione Lazio, i dati considerati per l'analisi sono quelli relativi alle medesime operazioni finanziate nel corso degli ultimi anni dalla Provincia di Roma, che ha finanziato la quasi totalità delle operazioni. Le attività cofinanziate con il POR Lazio FSE 2014-2020 relative agli AEC sono state, infatti, programmate tenendo conto della struttura degli interventi in passato realizzati in particolare dalla Provincia di Roma. La programmazione presa a riferimento ha riguardato le annualità finanziate, tramite procedure di evidenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, per le quali la documentazione amministrativa reca l'esplicito riferimento al parametro orario di euro 19,20, adottato dalla regione Lazio a partire dall'annualità 2016-2017.

La metodologia adottata consta di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una analisi storica dei costi che sono stati rimborsati negli ultimi anni scolastici da parte delle Province della Regione Lazio (in particolare della Provincia di Roma).

La base dati utilizzata per lo svolgimento dell'analisi dei costi storici fa riferimento, in particolare, agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 ed è riscontrabile nella banca dati allegata alla Determina Dirigenziale n. G04216 del 05/04/2019, popolata con i dati associati a 260 istituti scolastici.

Per l'anno scolastico 2013/2014, infatti negli avvisi emanati dagli istituti scolastici per il reperimento del personale per l'assistenza specialistica agli alunni con disabilità, viene sempre citato il riferimento al parametro di costo orario, pari a € 19,20, in recepimento di specifiche indicazioni trasmesse con note formali dall'Amministrazione Provinciale di Roma- Inoltre, esistono diverse note inviate dalla Provincia di Roma ad un istituto (agli atti dell'Amministrazione Regionale), da cui si evince che per l'a.s. 2013/2014, l'a.s. 2014/2015, l'a.s. 2015/2016, è sempre stato applicato il costo orario del servizio pari a € 19,20.

In particolare, con riferimento alla modalità di calcolo del costo orario pari a € 19,20, la Provincia di Roma ha proceduto alla sua definizione procedendo all'assimilazione della figura degli operatori del settore dell'assistenza a ragazzi con disabilità all'inquadramento stabilito, in termini di retribuzione, dal D.M. 10 aprile 2013 "*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*", con decorrenza marzo 2013 integrato con quanto stabilito nell'ambito del "*Contratto di 2° livello regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali del Lazio 2013-2015*", relativo al livello di

inquadramento della specifica figura professionale del settore dei servizi alla persona riconducibile, in base alla normativa desunta dall'Accordo di 2° livello, all'Assistente Educativo Culturale (AEC). Dalla tabella approvata con il DM citato, si evince, in particolare, che relativamente al livello C1, individuato nel contratto di 2° livello come corrispondente alla figura dell'AEC e preso a riferimento dalla Provincia, il costo orario totale per le aziende del centro-nord ad aprile 2013 era pari a **€ 19,27 ora**.

Tale costo, ai fini della semplificazione dei calcoli nell'applicazione del parametro è stato ricondotto, per arrotondamento per difetto all'unità inferiore, a **€ 19,20 euro** e applicato anche per la definizione dei costi dei progetti per tutte le annualità successive alla prima (2013-2014).

A seguito della presa d'atto di quanto stabilito con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), previa verifica nell'ambito dei tavoli tecnici regionali degli effetti dell'applicazione della citata normativa sui costi effettivamente sostenuti dagli operatori coinvolti per la realizzazione delle attività ai medesimi standard qualitativi delle annualità precedenti, l'AdG ha ritenuto necessario giungere alla rideterminazione delle successive annualità scolastiche dell'Unità di Costo Standard per l'assistenza specialistica agli alunni con disabilità, da attuare nell'ambito del POR FSE Lazio 2014-2020.

Pertanto, al costo orario precedentemente definito è stata riconosciuta la corresponsione dell'aliquota IVA nella misura del 5 per cento, come stabilito dal comma 960 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Il corrispettivo orario del servizio risulta, pertanto, pari a € 20,16 al lordo di IVA e onnicomprensivo di tutti gli altri oneri fiscali e contributivi. Tale corrispettivo, ai fini della semplificazione dei calcoli, è stato arrotondato all'intero più vicino, risultando pari a € 20,20.

Sulla base dell'analisi sopra evidenziata, è stata ottenuta, pertanto, la seguente Unità di Costo pari a **20,20€ ora attività**.

Tale costo è aggiornato, in coerenza con quanto previsto dalla DD N. G06095 del 17/05/2022 che aggiorna i costi standard definiti dalla DD n. G04216 del 05/04/2019 a partire dall'annualità 2022/2023.

L'aggiornamento previsto dalla DD N. G06095 del 17/05/2022 utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI), indice al quale la legislazione italiana assegna gli effetti giuridici più importanti per gli adeguamenti periodici di numerosi importi monetari (ad esempio, canoni di locazioni e assegni di mantenimento per il coniuge separato, ecc.).

La tabella che segue evidenzia i valori dei coefficienti di indicizzazione per il periodo che va dal 2013 a marzo 2022 utilizzati.

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Base 2015=100

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Marzo 2022
99,9	100,1	100,0	99,9	101,0	102,1	102,6	102,3	104,2	109,9

Il valore delle UCS al 2022 risulta, pertanto, aggiornato a **22,22 € ora attività**, al lordo di IVA e onnicomprensivo di tutti gli altri oneri fiscali e contributivi, così come determinato sulla base della seguente espressione:

$$UCS_{2022} = 20,20 * (109,9/99,9) = 22,22$$

Tale corrispettivo, ai fini della semplificazione dei calcoli, viene stato arrotondato all'intero più vicino, risultando pari a € 22,20 ora attività ed è assunto quale base di calcolo per la componente di costo degli operatori coinvolti nell'avviso in oggetto.

2. Costo di vitto e alloggio per i ragazzi con disabilità destinatari degli interventi e per gli accompagnatori durante tutto il periodo di svolgimento del percorso del soggiorno di socializzazione e di riabilitazione

Per la determinazione dei costi di vitto e alloggio per i ragazzi con disabilità destinatari degli interventi e per gli accompagnatori sono stati presi a riferimento i valori del sostegno individuale dell'Azione chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento ed, in particolare, i finanziamenti aggiuntivi che si applicano alla mobilità dei discenti IFP come stabiliti dalla tabella a pagina 110 – Sostegno individuale della Guida al Programma Erasmus+ Versione 1 (2024): 28.11.2023, poi elaborati dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ e tratti dal sito:

<https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/>

I costi previsti per il rimborso delle spese di soggiorno dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, fissati dal programma Erasmus+ a costi unitari, dipendono dal paese in cui si svolge l'attività. Ciascuna Agenzia nazionale è tenuta poi a definire, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, gli importi applicabili ai progetti presentati nel loro paese, tenendo conto degli importi massimi e minimi riportati nella tabella sottostante. Gli importi stabiliti sono pubblicati sul sito Internet di ciascuna Agenzia nazionale.

Paese ospitante	Mobilità dei discenti	Mobilità del personale
	Min-Max (al giorno)	Min-Max (al giorno)
Gruppo 1: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia;	48-127	107-191

Il contributo in esame copre i costi di soggiorno dei partecipanti sulla base di scale di costi unitari per paese e durata della mobilità. **L'agenzia nazionale Erasmus+ competente per tale ambito (Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP) ha quindi definito il valore di riferimento come indicato nella tabella sottostante.**

MASSIMALI ERASMUS+ VET – AZIONE KA1 – TARIFFE PER SUPPORTO INDIVIDUALE ERASMUS CALL 2024 – Learners

Paese ospitante	Max per days 1-14	Max per days 15-365
Gruppo 1: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia	76	53

In considerazione della tipologia di operazione, della durata dei soggiorni di breve periodo di 7 giorni, si ritiene di non distinguere i costi per i partecipanti e per lo staff, in quanto il tempo di permanenza dei destinatari e degli operatori è il medesimo e le attività si realizzano, necessariamente, nello stesso luogo di soggiorno prevedendo la stessa tipologia di sistemazione.

Si individua pertanto lo standard di riferimento per i costi di soggiorno (vitto e alloggio) nella soglia associata ai costi unitari dei discenti nel periodo 1-14 giorni, pari a **76 euro al giorno** e la Regione Lazio considera tale soglia congrua e pertanto la fa propria.

3. Spese generali legate all'organizzazione delle attività e all'erogazione indiretta dei servizi offerti.

Al fine di riconoscere i costi legati alle spese generali che i soggetti proponenti devono sostenere per realizzare gli interventi previsti dall'avviso in oggetto, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 54 paragrafo 1 let. b) del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede che laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

“b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.”.

Tale valore viene pertanto assunto per il calcolo dei costi indiretti legato all'esecuzione dell'operazione prevista nell'avviso in oggetto.

Determinazione della somma forfettaria per la realizzazione delle attività previste nell'avviso

Come previsto dall'avviso in oggetto gli interventi presentano le seguenti caratteristiche quantitative per i percorsi di soggiorni di socializzazione e di riabilitazione:

Caratteristiche dell'intervento	Numero di unità
Durata del progetto e del soggiorno	6 notti e 7 giorni
Numero di destinatari persone con disabilità coinvolti in ciascun intervento	4
Numero di operatori coinvolti in ciascun intervento	2 nel caso di percorsi per destinatari con disabilità lieve 4 nel caso di percorsi per destinatari con disabilità grave

Sulla base degli elementi sopra riportati viene determinata la somma forfettaria riconosciuta per ciascun intervento, come di seguito riportato:

Destinatari con disabilità lieve

voci di costo	fonte	Tipologia di costo	costo unitario	costo giornata	giorni	Numero destinatari/operatori	Importo (€)
a) costo operatore socio sanitario	UCS AEC Lazio (Determina Dirigenziale n. G06095 del 15/05/2022)	Costo ora assistenza specialistica	22,2	177,6	7	2	2.486,40

b) costo di vitto e alloggio	massimali erasmus+ vet – azione ka1 – mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - call 2024	Costo vitto e alloggio a giornata	76	76	6	6	2.736,00
c) spese generali	art. 54 par. 1 let. b) Reg. 2021/1060	15% del costo del personale	15% (a)				372,96
TOTALE							5.595,36
TOTALE ARROTONDATO							5.550,00

Destinatari con disabilità grave

voci di costo	fonte	Tipologia di costo	costo unitario	costo giornata	giorni	Numero destinatari/operatori	Importo (€)
a) costo operatore socio sanitario	UCS AEC Lazio (Determina Dirigenziale n. G06095 del 15/05/2022)	Costo ora assistenza specialistica	22,2	177,6	7	4	4.972,80
b) costo di vitto e alloggio	massimali erasmus+ vet – azione ka1 – mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - call 2024	Costo vitto e alloggio a giornata	76	76	6	8	3.648,00
c) spese generali	art. 54 par. 1 let. b) Reg. 2021/1060	15% del costo del personale	15% (a)				745,92
TOTALE							9.366,72
TOTALE ARROTONDATO							9.350,00

Sono pertanto riconosciute le seguenti somme forfettarie:

- Percorsi per destinatari con disabilità lieve: 5.550,00€
- Percorsi per destinatari con disabilità grave: 9.350,00€

4. Elementi per la verifica delle UCS

I parametri di somma forfettaria sono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione all'attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Il riconoscimento al beneficiario della somma forfettaria e quindi dell'importo sopra indicato è riconosciuto sulla base della verifica delle attività realizzate, conformemente a quanto previsto dall'avviso in oggetto.

Dal momento che il contributo è calcolato in base al processo, gli stessi elementi caratteristici della somma forfettaria, devono essere certificati dal beneficiario/soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PR FSE+.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dall'art 74.1 lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle somme forfettarie sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Area attività di controllo, rendicontazione e progettazione europea, secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del PR FSE+, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell'intervento
Realizzazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto o incarico stipulato dal richiedente con gli operatori; ▪ Timesheet delle attività svolte per ciascuno dei destinatari con disabilità che abbia partecipato al soggiorno, opportunamente compilato e firmato dall'operatore che lo accompagna. ▪ Relazione sintetica delle attività svolte firmata dagli operatori che hanno accompagnato le persone con disabilità e controfirmato dal legale rappresentate dell'ente richiedente.

Al fine del riconoscimento della somma forfettaria il soggetto beneficiario deve dimostrare, attraverso la documentazione sopra prevista, la realizzazione dell'intervento conformemente alle caratteristiche e all'indicazioni quantitative riportate nell'avviso e richiamate nella presente nota (durata soggiorno, numero di destinatari partecipanti e numero di operatori coinvolti).

In caso di difformità della durata dei percorsi o del numero dei destinatari/operatori coinvolti rispetto a quanto previsto dall'avviso non sarà riconosciuto alcun contributo.

Nel caso di destinatari che non hanno partecipato al percorso o hanno abbandonato il percorso, qualora l'intervento sia stato comunque realizzato, la somma forfettaria è riconosciuta integralmente solo nel caso in cui l'assenza del destinatario sia dovuta ad un ricovero o ad un improvviso aggravamento della patologia medica, debitamente documentata da certificazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio pubblico.

La presente “Nota” ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo.

Per quanto riguarda le somme forfettarie, l’AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di quanto disposto all’art. 69 par.6, di cui all’allegato XIII del Regolamento n. 2021/1060. Per quanto riguarda le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile, l’AdG assicura che venga adottata una pista di controllo che consenta la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall’AdC, dall’AdG, dagli OOII e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del PR.

Pertanto, per le somme forfettarie, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore della somma forfettaria è formalmente documentata e conservata da parte dell’AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indicherà con chiarezza la somma forfettaria e i fattori che autorizzano il pagamento;
- la realizzazione dell’attività legata alla somma forfettaria va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall’AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell’operazione.

In ultimo, l’AdG si attiene a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario nel caso di utilizzo di costi semplificati.